



**N. 6/20**

Campara Domenico

**TRIBUNALE DI VERONA**  
**SECONDA SEZIONE CIVILE**

Il Giudice designato, dott. Luigi Pagliuca

**letta** la proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento presentata da \_\_\_\_\_ in data 31.7.20, come da ultimo modificata in data 26.11.2020, a seguito delle osservazioni mosse dal creditore Cortal Extrasoy spa, nonché dal GD all'udienza del 18.11.2020, rispetto alla precedente versione del piano e della proposta del ricorrente;

**rilevato che** nella precedente versione del piano e della proposta il creditore Cortal Extrasoy spa era stato indicato quale creditore chirografario, in coerenza con quanto dichiarato dallo stesso creditore al gestore della crisi al momento della circolarizzazione dei crediti prodromica alla predisposizione della relazione particolareggiata;

**rilevato che**, solo a seguito delle osservazioni al piano dello stesso creditore (la cui pretesa ammonta ad euro 15.318,86), è invece emerso che lo stesso è titolare di prelazione ipotecaria giudiziale (di secondo grado) iscritta sino all'importo di euro 20.000,00 sugli immobili (terreni e fabbricati in Roverè Veronese) del ricorrente, già gravati da ipoteca di primo grado a favore del creditore (ex mutuo) Cassa di Risparmio di Bolzano, la quale vanta un residuo credito di euro 312.980,45. Il valore del compendio, sulla base della perizia di stima del geom. Brunelli, è stato attestato dal gestore di valore pari a complessivi euro 406.000,00, quindi ampiamente capiente ai fini della soddisfazione di entrambi i predetti creditori ipotecari (euro 15.318,86 + euro 312.980,45 = euro 328.299,31);

**rilevato che** nella proposta e nel piano come modificati il ricorrente, coerentemente con il disposto dell'art. 7, c. 1 legge 3/12, ha quindi previsto il pagamento integrale dei predetti creditori ipotecari, ma oltre il periodo annuale di moratoria di cui all'art. 8, c. 4 legge 3/12 (quello proposto è infatti un piano in continuità aziendale), con conservazione della proprietà dei beni in capo al ricorrente. In particolare, Cassa di

9



Risparmio di Bolzano verrà pagata in n. 217 rate mensili, mentre il creditore Cortal Extrasoy spa in 76 rate mensili. Come evidenziato dalla recente giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. 17834/19, Cass. 27544/19) tale pagamento dilazionato oltre l'anno di moratoria deve ritenersi ammissibile, a condizione che sia consentito al creditore privilegiato interessato di votare la proposta per un valore corrispondente al pregiudizio che lo stesso patirà in conseguenza dell'incasso del credito in modo dilazionato, anziché al più tardi al momento della cessazione dell'anno di moratoria. In proposito, appare corretto considerare gli importi di euro 20.227,90 (quanto a Cassa di Risparmio di Bolzano) e di euro 1.108,42 (quanto a Cortal Extrasoy spa), calcolati dal gestore della crisi in applicazione del criterio di calcolo previsto dall'art. 86 del Codice della crisi di futura entrata in vigore (vedi allegato 5 all'integrazione del piano in data 18.9.20 quanto alla banca, nonché nota del gestore della crisi in data 7.12.20 quanto a Cortal Extrasoy spa). E per tale importi, quindi, i predetti creditori vanno ammessi al voto, stante la previsione di pagamento oltre l'anno di moratoria;

**rilevato che** anche la nuova proposta prevede (al pari della precedente) la soddisfazione dei creditori chirografari (ivi compreso quello verso Creston Daniele, emerso successivamente) nella misura del 40%. A tal fine, come, verificato dal gestore, è necessaria una provvista mensile aggiuntiva, che potrà essere concretamente conseguita in ragione della riduzione degli oneri a carico del ( ) per il mantenimento della famiglia. Nell'originario piano era infatti previsto che il ricorrente trattenesse per il mantenimento proprio e della propria famiglia euro 1.500 al mese, di cui euro 500,00 da versare alla moglie per il mantenimento dei due figli maggiorenni. Questi ultimi, con dichiarazioni in data 20.11.20, hanno dato atto di aver raggiunto l'indipendenza economica ed hanno quindi espressamente rinunciato all'assegno. Pertanto, l'importo di euro 500,00 mensili va ora ad aggiungersi alle disponibilità mensili – già attestate dal gestore nella nota in data 18.9.20 – a disposizione del ricorrente per far fronte agli obblighi di cui alla proposta, sicché può ritenersi che durante l'arco di piano il ( ) potrà disporre di somme sufficienti per provvedere ai pagamenti come prospettati e, quindi, il piano può ritenersi economicamente (oltre che giuridicamente) fattibile (invero, secondo il nuovo piano, la provvista necessaria è pari ad euro 3.783,56 mensili per il primo anno e ad euro 3.972,52 per quelli successivi, mentre le somme di cui potrà disporre il ricorrente mensilmente sono ora quantificabili in euro 4.350,00, con un surplus di provvista di



euro 400,00 circa che può garantire la fattibilità anche in caso di utile di impresa inferiore rispetto a quello preventivato dal gestore nel business plan predisposto);

**rilevato che** l'importo di euro 26.620,20 versato dal caseificio Toson alla Cassa di risparmio di Bolzano (a cui ha fatto riferimento il creditore Andrea Tezza nelle sue osservazioni al precedente piano) è stato imputato in sottrazione rispetto al mutuo residuo, sicché l'importo di euro 312.980,45 indicato nel piano (quale residuo mutuo da pagare) è già al netto di tale importo. Tenuto conto del fatto che, a seguito del provvedimento di apertura della procedura e di quello di omologa, le procedure esecutive pendenti risultano prima sospese e poi improcedibili (art. 12bis, c. 2 e art. 12ter, c. 1 legge 3/12), con acquisizione delle somme pignorate alla procedura, il suddetto pagamento non appare avvenuto in pregiudizio delle ragioni dei creditori (posto che l'importo è stato comunque corrisposto al creditore ipotecario) e neppure può comportare problemi di fattibilità del piano (come ipotizzato dal creditore Tezza);

**ritenuto che**, pur essendo garantita ai creditori chirografari la medesima soddisfazione indicata nel piano originario, sia necessario disporre una nuova votazione sul nuovo piano, anche (e soprattutto) al fine di consentire al creditore Cortal Extrasoy spa di esprimere il proprio voto, per il valore in precedenza indicato;

**ribadito**, per il resto, quanto già evidenziato nel provvedimento di ammissione del 22.9.2020;

**ritenuto opportuno precisare che** al voto dovranno essere ammessi: 1) il creditore chirografario PBN Paribas (per il quale è previsto il pagamento mediante integrale trattenuta della somma che sarà ricavata dalla vendita del bene a suo tempo concesso in leasing) per l'importo corrispondente al suo credito totale (euro 13.557,56); 2) tutti gli altri creditori chirografari (compresa Agenzia Entrate - riscossione, per la parte di credito al chirografo, nonché i professionisti rag. Maria Rosa Garonzi e avv. Loretta Micheloni, avendo rinunciato al privilegio) sempre per l'importo corrispondente al loro credito totale; 3) Cassa di risparmio di Bolzano per l'importo di euro 20.227,90 (corrispondente al pregiudizio derivante dal pagamento dilazionato oltre l'anno di moratoria); 4) Cortal Extrasoy spa per l'importo di euro 1.108,00 (corrispondente al pregiudizio derivante dal pagamento dilazionato oltre l'anno di moratoria);





rilevato, inoltre, che devono essere adottate idonee forme di pubblicità anche del presente decreto e che va altresì ribadito il provvedimento di cui all'art. 10, c. 2 lett. C) Legge 3/12, già pronunciato con il decreto del 22.9.2020

visto l'art.10 Legge n.3/2012,

#### FISSA

l'udienza del **10.3.2021 ore 15,00** avanti a sé per l'esame dell'accordo;

#### DISPONE

la comunicazione **entro il 20 dicembre 2020** ai creditori a cura del gestore della crisi Dott.ssa Leila Maria Caserta dei seguenti atti:

- a) proposta di accordo del 31.7.20;
- b) successive integrazioni del 18.9.20 e 26.11.2020;
- c) relazione preliminare del gestore del 12.11.2020;
- d) integrazione di attestazione del 7.12.2020,

nonché

e) del presente decreto, con le modalità previste dall'art. 10 co. 1 L. n. 3/2012. La dott.ssa Caserta indicherà nella comunicazione i propri recapiti, ivi compreso il proprio indirizzo PEC

#### AVVERTE

i creditori che dovranno far pervenire dichiarazione sottoscritta del proprio consenso (o dissenso) rispetto alla proposta di accordo - per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata - al gestore della crisi dott.ssa Leila Maria Caserta **entro il 1.2.2021, con avvertimento che, in mancanza, si riterrà ex lege che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini (come da ultimo precisati con l'integrazione in data 26.11.2020) in cui è stata loro comunicata.**

#### DISPONE

che, scaduto il termine per il voto di cui al punto precedente, il gestore della crisi provveda agli ulteriori incumbenti di cui all'art. 12, comma 1 Legge 3/12, depositando la relazione sul voto (con allegate le eventuali contestazioni ricevute) nonché



l'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano prima dell'udienza del 10.3.2021 (al fine di consentire già a tale udienza di provvedere in ordine all'omologa del piano)

**DISPONE**

che a cura del gestore della crisi il presente decreto sia immediatamente pubblicato, per una sola volta, sul sito web del Tribunale di Verona e sul sito internet "Il Caso.it"

**CONFERMA**

il provvedimento in data 22.9.20 con il quale è stato disposto che, sino al momento in cui il provvedimento di omologa dell'accordo non sarà definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio di Campara Domenico da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al presente decreto che, ai sensi dell'art. 10, c. 5 legge 3/12, è equiparato all'atto di pignoramento.

**Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e per la comunicazione al ricorrente, al gestore della crisi e all'OCC.**

Verona, 9.12.2020

Il Giudice

Dott. Luigi Pagliuca

TRIBUNALE C.P. DI VERONA  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi 14 DIC. 2020



Il Funzionario Giudiziario  
FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
(Dott.ssa Bianca Maria Vesentini)



